



"INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI
MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO - AMIANTO"

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1439/2009

VADEMECUM

per la gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti
finanziati

INDICE	PAG	
1	PREMESSA E FONTI NORMATIVE	3
2	PERIODO D'ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE PER I PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO	3
3	TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI / PROROGHE	7
4	SPESE RENDICONTABILI	8
5	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	9
6	MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	10
7	DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRIBUTO REGIONALE	13
8	ADEMPIMENTI EX ART.72 DELLA LEGGE N.289/2002 : MODALITA' DI RECUPERO DELLA QUOTA DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO	14
9	MODIFICHE E VARIANTI PROGETTUALI	16
10	CONTROLLI	16
11	MODULISTICA	16

ALLEGATI

- SCHEMA A
- SCHEMA B
- SCHEMA C
- SCHEMA D
- SCHEMA E

1. Premessa e fonti normative

Le presenti disposizioni forniscono linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio delle attività inerenti i progetti ammessi a finanziamento in attuazione del "Bando" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1439/2009, denominato "Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto".

L'iniziativa si colloca nell'ambito delle priorità di intervento individuate dal "Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2008/2010" approvato dall'Assemblea legislativa con propria deliberazione n.208/2008.

All'interno del citato "Bando" sono già presenti alcune linee di dettaglio in ordine alle principali condizioni e requisiti di ammissibilità e di gestione, che qui si richiameranno, unitamente all'esplicitazione di specifici indirizzi per la corretta gestione finanziaria ed amministrativa.

Pertanto le modalità operativo-gestionali, sia di carattere amministrativo che economico-finanziario, fatti salvi ulteriori eventuali provvedimenti che si rendessero necessari, avranno come riferimento:

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1439/2010;
- il presente provvedimento.

2. Periodo d'eleggibilità delle spese per i progetti ammessi a contributo

Le imprese che, in base all'ordine di arrivo nella graduatoria on-line, vengono invitate dal Servizio competente alla presentazione della documentazione, devono scegliere il regime di aiuto fra quelli previsti al punto 1. del Bando, indicando l'opzione prescelta nella domanda e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

Si richiamano di seguito i riferimenti normativi dei regimi di aiuto, entrambi garanti del rispetto delle normative europee sulla concessione di contributi economici alle imprese :

- aiuti da concedere ai sensi del Reg. (CE) 6-8-2008 n. 800/2008 "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)", di seguito "regimi di aiuto in esenzione"
- aiuti da concedere ai sensi del Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1998/2006 "REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)", di seguito "regimi di aiuto de minimis".

Ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti richiedenti, la scelta del regime di aiuto, secondo quanto già disposto al punto 6 del bando, comporta la seguente differenziazione :

- per quanto attiene la scelta del "regime di aiuto de minimis", sono considerate ammissibili le spese inerenti gli interventi iniziati a partire dalla data di approvazione del bando ovvero a far data dal 29/09/2009;
- per quanto attiene la scelta del "regime di aiuto in esenzione", sono considerate ammissibili le spese inerenti gli interventi iniziati a partire dalla data di prenotazione on-line effettuata dal soggetto richiedente, ovvero una delle date comprese tra il 28/10/2009 e il 30/10/2009.

3. Tempi di realizzazione degli interventi / Proroghe

I lavori le cui spese sono ammesse a contributo devono essere conclusi entro la data indicata dal soggetto richiedente nella documentazione presentata.

Sono ammesse eventuali proroghe, previa richiesta al Servizio regionale competente, nei soli casi, termini e secondo le modalità indicate al punto 13 (tempi di realizzazione e proroghe) del bando.

In ogni caso la data indicata per la conclusione dei lavori non dovrà superare il termine massimo di 24 mesi dalla data di concessione dei contributi (cfr. bando punto 8.2), calcolati a partire dalla data della deliberazione di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora un' impresa avesse indicato una data successiva rispetto al limite temporale massimo di cui sopra, la data indicata non verrà presa in considerazione e si farà riferimento unicamente al citato termine massimo dei 24 mesi al fine dell'erogazione del contributo, intendendosi che tale erogazione potrà essere effettuata unicamente in presenza di completa realizzazione del progetto entro detto termine

Si precisa inoltre che, in caso di discordanze tra la data indicata nella richiesta on-line e quella indicata nella documentazione cartacea inviata successivamente, si farà riferimento unicamente a quest'ultima.

Entro e non oltre un mese dalla conclusione dell'intervento l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare una relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori, nella quale sono riassunte le modalità di attuazione dell'intervento stesso e i risultati conseguiti.

Alla relazione tecnica potranno essere allegati altri documenti tecnici che le imprese beneficiarie possono ritenere utili ai fini di dimostrare la qualità del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.

4. Spese rendicontabili

Le categorie di spese ammissibili fanno riferimento alle tipologie di intervento di cui al punto 3) del bando e sono precisate al punto 7) del bando medesimo.

Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti (cfr punto 3 del Bando) ovvero gli interventi per i quali sussista a carico dell'impresa richiedente l'obbligo alla realizzazione degli stessi a seguito di provvedimento dell'autorità competente o in forza di legge.

Si ricorda, al riguardo, che l'inesistenza di tale obbligo è dichiarata dalla Ditta beneficiaria nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al punto 8.2 lettera c) del bando.

Le spese ammissibili, al netto dell'I.V.A., sono quelle chiaramente e strettamente limitate ai costi di investimento necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale indicati al punto 1 del bando, direttamente connesse alla realizzazione dell'intervento secondo i periodi di eleggibilità di cui al paragrafo 2.

Nello specifico, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci:

- spese connesse alle attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto in matrice cementizia e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
- spese per consulenze, progettazione, sviluppo e messa a punto degli interventi, sostenute anche con personale interno, nella misura del 10% dell'importo di cui al punto precedente ritenuto ammissibile, cioè calcolato sulla somma delle voci di:
 - lavori di rimozione;
 - oneri di smaltimento;
 - oneri di sicurezza.

Rimangono pertanto escluse dalla sommatoria sulla quale computare il limite del 10%, le somme a disposizione.

Per quanto attiene le somme a disposizione, viste le numerose richieste di chiarimento in merito alla definizione si richiama la circostanza che, sul sito www.ermesambiente.it, tra le F.A.Q., era stata già fornita la seguente definizione:

"per somme a disposizione si intendono quelle somme relative a oneri ulteriori dopo quelli espressamente richiesti nel quadro economico della domanda e relativi a rimozione, smaltimento e oneri di sicurezza, oltre a spese tecniche. Si precisa che i valori inseriti nel quadro economico sopraccitato sono voci poi da riportare e descrivere in maniera puntuale all'interno della relazione tecnica da allegare alla domanda".

Le somme a disposizione, per poter essere inserite in fase di rendicontazione nella stima del costo complessivo a base di calcolo del contributo, dovranno quindi essere opportunamente descritte e documentate, e dovranno rappresentare voci di spesa originariamente non preventivate nel quadro economico riferibili alle tipologie di spese ammissibili previste dal "Bando".

Restano tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti l'intervento di ricostruzione dei manufatti.

Si richiama inoltre la circostanza che eventuali successive modifiche e varianti rispetto alla documentazione cartacea presentata dovranno essere tempestivamente presentate al Servizio regionale competente secondo le modalità indicate al punto 16 del Bando (modifiche e varianti).

Si ritiene infine utile ricordare che, ai sensi del punto 16 citato, eventuali richieste di modifiche si intendono accettate decorsi 45 giorni dal ricevimento delle stesse

5. Modalità di erogazione dei contributi

Il Servizio regionale preposto alla gestione economico-finanziaria del programma di contributi regionali è il Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa.

Le forme e le modalità di liquidazione dei contributi assegnati sono disciplinati al punto 11 del "Bando".

Si ritiene utile in questa sede ricordare che il contributo potrà essere pagato in due modalità, a scelta del beneficiario.

A) In un'unica soluzione, al termine del progetto.

L'erogazione viene disposta sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, da predisporre secondo le modalità di cui al paragrafo 6.1.

ovvero

B) In due soluzioni comprendenti:

- **un** acconto del 50% del contributo concesso, corredata della prescritta documentazione delle spese sostenute, o un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso erogabile su richiesta dell'impresa e previa presentazione di polizza fidejussoria, pari all'importo dell'anticipo stesso. Tale anticipazione potrà essere trasformata in acconto di importo corrispondente, con svincolo della fidejussione, su esplicita richiesta e dietro presentazione di rendicontazione intermedia delle spese sostenute.

- **il saldo** del contributo concesso a conclusione del progetto che sarà erogato successivamente all'esame delle relazioni tecniche finali e delle rendicontazioni delle spese sostenute.

6. Modalità di rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese (sia intermedia, cioè in presenza di richiesta dell'acconto, che finale), oltre a dover rappresentare l'andamento delle spese sostenute dall'impresa beneficiaria, ha lo scopo di illustrare le attività realizzate ed i risultati conseguiti.

Sulla base di detta rendicontazione dovrà inoltre essere possibile determinare se le spese sostenute e rendicontate sono coerenti, per tipologia e per entità, con le attività realizzate.

a) La rendicontazione intermedia delle spese sostenute (cfr. punto 11, lett.B del Bando), al fine di ottenere il 50% del contributo, quale acconto, dovrà avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (schema A di cui al punto 6.2) riportante un rendiconto analitico delle spese stesse consistente nell'elenco delle fatture pagate, con l'indicazione del numero, data di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura e totale delle spese sostenute di importo almeno pari al 50% dell'intervento.

Qualora le Ditte beneficiarie richiedano un'anticipazione pari al 50 % del contributo concesso, non vi è obbligo di rendicontazione, ma le stesse sono tenute alla presentazione di una polizza fidejussoria di importo pari all'anticipazione stessa (schema E di cui al paragrafo 6.2).

E' in facoltà del beneficiario chiedere la trasformazione in acconto dell'anticipazione già ottenuta, con svincolo della polizza fidejussoria e previa presentazione della rendicontazione intermedia, come sopra ricordato.

La Ditta beneficiaria che abbia ottenuto, a titolo di acconto/anticipazione, il 50 % del contributo, è tenuta ad effettuare la rendicontazione finale, secondo le modalità riportate sub lettera b).

b) La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'intervento, tramite presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (schema A di cui al paragrafo 6.1) riportante un rendiconto analitico delle spese stesse, consistente nell'elenco delle fatture pagate, con l'indicazione del numero, data di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura e totale delle spese sostenute.

Tale dichiarazione assolve anche alla funzione di certificazione della effettività delle spese sostenute, della regolarità documentale delle stesse e della loro conformità alle tipologie previste dal Bando.

Si precisa che, qualora la spesa effettiva documentata a consuntivo risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà ad effettuare una proporzionale riduzione del contributo concesso, mentre una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso a contributo non comporterà alcun aumento del contributo concesso.

Qualora in sede di rendicontazione finale, e quindi di determinazione definitiva del contributo, emerga che l'anticipazione già erogata supera la quota di contributo non soggetta a restituzione ai sensi dell'art. 72 della Legge n.289 del 2002, la struttura regionale competente provvederà ad erogare quale saldo finale la quota di contributo spettante (in base alla determinazione definitiva) al netto di quanto già ricompreso nella anticipazione effettuata.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione della polizza fidejussoria di cui allo schema D, a garanzia della restituzione del 50% del contributo effettivo così come determinato in sede di rendicontazione finale.

La Regione potrà richiedere precisazioni ed integrazioni qualora le relazioni siano considerate insufficienti o carenti.

Nel caso la Ditta beneficiaria non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio regionale preposto, soddisfacenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del contributo, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi di legge.

Le rendicontazioni di spesa ed ogni altra comunicazione in merito all'iniziativa "Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto" debbono essere inviate, entro i termini al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Affari Giuridici , Generali e Programmazione Finanziaria
Bando 2010 " Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto "
Via dei Mille, 21
40127 Bologna
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): aggambiente@postacert.regione.emilia-romagna.it

6.1) Documentazione da presentare nel caso di opzione per la liquidazione in un'unica soluzione al termine del progetto

Qualora la Ditta beneficiaria opti per la liquidazione in un'unica soluzione, ad investimenti completati, la documentazione da presentare, ai fini della liquidazione stessa, è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente anche la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo lo schema A) qui allegato parte integrante ;
- Modalità di pagamento secondo lo schema B), qui allegato parte integrante ;
- Modulo dati anagrafici del creditore secondo lo schema C) qui allegato parte integrante,
- Fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo lo schema D), qui allegato parte integrante, a garanzia del recupero del 50% del contributo concesso in adempimento di quanto previsto all'art. 72 della legge n.289/2002.

Tale fideiussione non sarà necessaria nel caso in cui l'Impresa beneficiaria richieda la compensazione contestuale della quota da restituire, pari al 50% del contributo, in sede di

liquidazione finale a saldo. In tal caso l'Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione, del contributo definitivo accertato a seguito della rendicontazione finale, già decurtato del 50%, in adempimento al dettato legislativo citato.

6.2) Documentazione da presentare nel caso di opzione per la liquidazione in due soluzioni

Qualora la Ditta beneficiaria opti per la liquidazione in due soluzioni occorre distinguere.

a) nel caso di richiesta di un acconto del 50% del contributo concesso la documentazione da presentare è la seguente::

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente anche la rendicontazione intermedia delle spese sostenute pari al 50% dell'importo progettuale finanziato, redatta secondo lo schema A);
- Modalità di pagamento secondo lo schema B);
- Modulo dati anagrafici del creditore secondo lo schema C).

b) nel caso di richiesta di un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, la documentazione da presentare è la seguente:

- Modalità di pagamento secondo lo schema B);
- Modulo dati anagrafici del creditore secondo lo schema C);
- Fideiussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema E), qui allegato parte integrante, pari all'importo dell'anticipo stesso, che sarà svincolata al momento della rendicontazione finale delle spese;

c) al momento della richiesta del saldo del contributo concesso, a conclusione del progetto, la documentazione da presentare è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente anche la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo lo schema A);
- Modalità di pagamento secondo lo schema B);
- Modulo dati anagrafici del creditore secondo lo schema C);
- Fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del recupero del 50% del contributo concesso secondo lo schema D).

In caso di liquidazione in due soluzioni, i costi rendicontati per la richiesta dell'acconto al raggiungimento del 50% del totale dei costi ammissibili, si intendono provvisoriamente accettati dal Servizio regionale preposto, salva verifica finale a seguito della determinazione definitiva del contributo sulla base delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto, secondo quanto definito al successivo paragrafo 7.

7. Determinazione definitiva del contributo regionale

In sede di approvazione della domanda di contributo, il Servizio regionale preposto ha determinato i costi ritenuti ammissibili per ogni singola voce di spesa, sulla base degli esiti dell'istruttoria, determinando conseguentemente il contributo massimo erogabile a fronte della realizzazione del progetto.

Per la quantificazione del contributo effettivamente spettante ad ogni singola impresa beneficiaria, la percentuale di cofinanziamento prevista dal bando verrà applicata ai costi rendicontati ed accettati, dal Servizio regionale preposto.

Il contributo erogato dalla Regione non potrà in nessun caso essere superiore all'importo massimo concesso in sede di approvazione della domanda di contributo, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

Il contributo sarà invece ridotto proporzionalmente qualora i costi rendicontati ed accettati siano inferiori a quelli previsti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il contributo potrà essere revocato e le somme erogate recuperate qualora:

- il soggetto beneficiario non abbia realizzato completamente l'intervento ammesso a contributo nei termini previsti, fatte salve le proroghe eventualmente concesse dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi del punto 13 del bando;
- nel caso la realizzazione non sia conforme al progetto presentato;
- non abbia conseguito gli obiettivi dichiarati all'atto della presentazione della domanda di contributo.
- a seguito di controlli sia rilevata la mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo era stato concesso;
- l'impresa comunica con raccomandata la rinuncia al contributo;

Si ricorda, inoltre, che, la mancata comunicazione, secondo le modalità di cui al punto 16 del bando, di eventuali modifiche societarie, di sede ed ogni altro elemento contenuto nei documenti prodotti per l'ammissione a finanziamento (compreso l'ottenimento di altri contributi comunitari, nazionali, e regionali), successive alla data di inoltro della domanda, comporta la decadenza dei contributi eventualmente concessi.

8. Adempimenti ex art. 72 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria dello Stato 2003) : modalità di recupero della quota del 50% del contributo concesso.

L'impresa beneficiaria del contributo potrà scegliere fra le seguenti modalità di rimborso:

8.1) Rimborso secondo un piano di rate annuali

Il rimborso del finanziamento ¹ inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo: da tale data inizia un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi in cui le rate sono costituite dai soli interessi, per proseguire con 3 rate comprensive delle quote di interesse e capitale sino alla completa restituzione della quota del 50% del contributo definitivamente concesso entro i termini massimi consentiti dalla normativa statale.

Si precisa che in ogni caso l'avvio del rimborso dovrà avvenire entro 5 anni dal provvedimento regionale di assegnazione del contributo.

L'impresa beneficiaria, in relazione a valutazioni in ordine all'entità del contributo da restituire, all'esigenza di agire con criteri di economicità ed efficienza, può richiedere l'applicazione di un piano di restituzione anticipata rispetto alla previsione massima prevista di 5 anni.

La Regione Emilia-Romagna, in occasione dell'erogazione del saldo, ed in relazione al numero di rate selezionate dall'impresa beneficiaria, allegnerà il relativo piano di recupero della quota del 50 % del contributo definitivo concesso.

Al momento della richiesta di liquidazione del saldo l'impresa dovrà presentare la prescritta fidejussione utilizzando il fac-simile di cui allo schema D allegato al presente vademecum.

La durata della fidejussione dovrà coprire la durata del piano di restituzione selezionato dall'impresa beneficiaria.

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo selezionato per il rimborso, la Regione Emilia-Romagna verifica l'avvenuto completamento della restituzione e comunica lo svincolo della fidejussione rilasciata.

8.1.1. Decorrenza termini scadenza rate

Per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e per creare le condizioni per semplificare le procedure di verifica e controllo della regolarità dei versamenti, si riconducono a due specifiche cadenze annuali i termini di riferimento temporali da cui fare decorrere le annualità di rimborso, più precisamente:

- decorrenza 31/07 per i provvedimenti di erogazione del saldo emanati dal 1/1 al 30/06,
- decorrenza 31/01 per i provvedimenti di erogazione del saldo emanati dal 1/07 al 31/12.

8.1.2. Modalità di rimborso

Il rimborso della quota del 50% del contributo concesso dovrà essere effettuato in base al piano di restituzione richiesto dall'impresa, entro i limiti temporali stabiliti, secondo il piano di

¹ La lettera b) del comma 2 dell'art.72 della legge 289/2002 prevede quanto di seguito riportato " b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio".

ammortamento definito dal Servizio AA.GG. e Programmazione Finanziaria con le seguenti modalità:

- Effettuare, entro le scadenze indicate dal piano di restituzione, un BONIFICO BANCARIO a favore della Regione Emilia Romagna presso la banca d'appoggio "UNICREDIT BANCA SPA" Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali:

PAESE	CINEUR	CIN	ABI	CAB	C/C
		ITALIA			
IT	42	I	02008	02450	000003010203

Indicare **OBBLIGATORIAMENTE** la causale di versamento riportando la dicitura "Rimborso Ecoincentivi cap. 4753".

Una copia del bonifico bancario così effettuato dovrà essere inviata al Servizio AA.GG. e Programmazione Finanziaria - al seguente numero di Fax 051 5276056 .

8.1.3. Verifica e controllo regolarità dei pagamenti

Il Servizio AA.GG. e Programmazione Finanziaria, provvede a verificare il regolare pagamento delle rate alle scadenze indicate nello specifico piano di ammortamento relativo alle imprese che hanno scelto l'opzione del rimborso in rate della quota del 50% del contributo concesso.

Ove vengano riscontrate irregolarità dei pagamenti previsti, vale a dire mancato o parziale versamento della quota di rimborso prevista, si provvede, entro 30 giorni dalla scadenza della rata, a formalizzare all'impresa e per conoscenza alla società che ha prestato la fidejussione, le irregolarità riscontrate, richiedendo di provvedere entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene escussa la fidejussione prestata dall'Impresa inadempiente.

8.2) Rimborso in un'unica soluzione contestuale all'erogazione del saldo

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per la modalità di liquidazione in soluzione unica al termine dell'intervento, può richiedere che l'importo da erogarsi venga contestualmente decurtato della quota pari al 50% del contributo concesso, così come definitivamente determinato in sede di rendicontazione finale. In tal caso l'impresa beneficiaria, come ricordato al punto 6.1., non è tenuta al rilascio della fideiussione dovuta.

9. Modifiche e varianti progettuali

Possono essere presentate richieste di variazione al progetto oggetto del contributo regionale, fermo restando gli obiettivi originari del progetto. Tali richieste dovranno essere tempestivamente inviate al Servizio competente della Regione, con le modalità previste dalla legislazione vigente, almeno 60 giorni prima della conclusione del progetto.

Per ulteriori specifiche si rimanda al punto 16 del bando.

10. Controlli

Potranno essere effettuati una serie di controlli a campione, sia di carattere amministrativo che tecnico, sulla base della documentazione pervenuta ed attraverso sopralluoghi, in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti dalle imprese beneficiarie. Per ulteriori specifiche si rimanda al punto 14 del bando.

11. Modulistica

La documentazione citata nel presente vademecum deve essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta, di seguito allegata, e disponibile sul sito www.ermesambiente.it.

Elenco della modulistica allegata:

- schema A (dichiarazione sostitutiva contenente rendicontazione delle spese)
- schema B (Modalità di pagamento)
- schema C (Modulo dati anagrafici del creditore)
- schema D (polizza a garanzia restituzione 50% ex art. 72 Legge n.289/2002)
- schema E (polizza a garanzia dell'anticipazione)